



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 8

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 17 marzo 2026

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 24 febbraio 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 28/01/2026, pervenuto in pari data, prot. n. 617, presentato dalla Granducato Rugby 2025 ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore* Avv. Gabriele Mazzei, dallo stesso Avv. Mazzei rappresentata e difesa, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna nella riunione del 21 gennaio 2026, Comunicato GSR/Under16/12, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato under 16, Fase Interregionale, girone 1, Granducato Rugby 2025 ASD vs Rugby Valdarno ASD, disputata in data 18/01/2026, ha sanzionato G. F., tesserato della G.S. Bellaria Cappuccini ASD e giocatore dell'associazione reclamante quale "società tutor", con la squalifica di sei mesi (dal 19/01/2026 al 18/07/2026 compresi), per la violazione dell'art. 27/01, lett. q), (morso), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Granducato Rugby 2025 ASD, in persona del Presidente e Legale Rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe sostenendo che l'episodio che aveva determinato il provvedimento impugnato non sarebbe stata vista dall'arbitro della gara e precisando, in particolare, che:

"- l'arbitro non rilevava l'infrazione contestata facendo proseguire il gioco per diversi minuti prima di ritornare sull'episodio a distanza dopo circa 3 minuti, una volta interrotta la partita per altro e diverso fallo di gioco;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- *il fatto non era visto ed accertato direttamente dall'arbitro ma riportato allo stesso da altro e diverso giocatore;*
- *il video che si allega (uno stralcio della partita che è registrata nella sua interezza ove venisse ritenuta necessaria la sua acquisizione) mostra chiaramente che l'arbitro nulla rilevava ma si affidava sia per l'accertamento del morso sia per l'individuazione del giocatore a quanto veniva a lui riferito dal giocatore avversario;*
- *la fattispecie, pertanto, ben si presta ad un possibile errore tecnico ed un potenziale travisamento di persona".*

La stessa reclamante, inoltre, ha evidenziato che la lunga squalifica, pur quantificata nel minimo edittale, era eccessivamente afflittiva per un giovane giocatore, che lo stesso mai in precedenza era stato sanzionato o aveva subito un qualsiasi cartellino, che l'episodio, comunque, non aveva comportato conseguenze per il giocatore avversario e, quindi, concludeva chiedendo alla Corte *"di annullare la sanzione inflitta, ed in subordine ridurre e riformulare la stessa in applicazione del principio delle attenuanti generiche di cui all'art. 11 n.2) Reg. di Giustizia"*.

In via istruttoria, era allegato al reclamo un video con le immagini dell'episodio sanzionato.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 2/02/2025, comunicata in pari data, ha fissato la camera di consiglio per il giorno 5 febbraio 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026 erano presenti da remoto, per l'associazione reclamante, l'Avv. Gabriele Mazzei, e per la Procura Federale l'Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Mazzei illustrava il reclamo e, a seguito di domanda, ribadiva che nell'episodio contestato poteva esserci stato uno scambio di persona. L'Avv. Pennisi rilevava che nel caso di specie vi erano i presupposti per effettuare un'integrazione di istruttoria anche con l'ausilio del video prodotto dalla reclamante, e l'Avv. Mazzei si associava a detta richiesta.

All'esito della discussione, quindi, considerato il reclamo non maturo per la decisione e il possibile scambio di persona, in ragione della richiesta formulata dalla Procura Federale, a cui si era associato il sodalizio reclamante, la Corte ha ritenuto di disporre un'integrazione di istruttoria tramite la stessa Procura sulle circostanze oggetto del reclamo, fissando il termine



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

di quindici giorni per il deposito delle conclusioni e riservandosi ogni provvedimento, compresa la decisione, all'esito dell'esame di quanto sarebbe stato trasmesso dalla Procura Federale.

In data 20/02/2026 erano depositate le risultanze dell'istruttoria della Procura Federale, che in pari data erano inviate alla difesa del sodalizio reclamante unitamente all'ordinanza con cui era fissata la camera di consiglio per il giorno 24 febbraio 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio erano presenti da remoto, per l'associazione reclamante, l'Avv. Gabriele Mazzei, e per la Procura Federale il sostituto Col. Giuseppe Licari.

L'Avv. Mazzei, alla luce delle risultanze dell'istruttoria svolta dalla Procura Federale, evidenziava che non si aveva certezza dell'autore del morso e insisteva per l'accoglimento del reclamo; il sostituto Col. Licari si riportava alla relazione depositata e, pur ritenendo consumata l'infrazione, rilevava il carattere particolarmente afflittivo della sanzione inflitta.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un episodio avvenuto in seguito ad una contesa in una ruck in cui G. F., giocatore della Granducato Rugby ASD, avrebbe morso alla gamba un avversario.

Occorre considerare, in primo luogo, che il caso di specie era stato così riportato nel referto arbitrale dal direttore di gara Sig. Davide Bonomo: *"Il n.15 del Granducato G.F. va a terra e morde l'avversario alla coscia dx dove riporta una marcata ecchimosi riconducibile all'antigioco. Al momento dell'espulsione si lamenta della decisione dell'arbitro"*.

Alla luce delle contestazioni mosse nel reclamo a detta descrizione fornita dall'arbitro e, soprattutto, della manifestata possibilità di uno scambio di persona nell'individuazione del soggetto autore del morso, il Collegio ha ritenuto ammissibile la prova video fornita, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia, e necessario un adeguato approfondimento istruttorio sull'episodio oggetto del reclamo affidato alla Procura Federale.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nella relazione della Procura Federale depositata si legge quanto segue:

“È stata realizzata una versione rallentata della parte del filmato che interessa il fatto in accertamento, della durata di 36 secondi. La descrizione del filmato:

G. F. viene placcato e va a terra, il placcatore rotola via mentre O. C. va a contendere la palla che è ancora in mano a G.F., contestualmente il giocatore n. 4 del Granducato, G.G. si butta sui giocatori a terra a sigillare la palla e va oltre. In questo momento l'arbitro a circa un metro dal luogo della ruck vede l'azione scorretta e fischia il fallo a favore del Valdarno. O. C., che era andato a contendere la palla e che ha subito il fallo si rialza e con lui, si rialza anche G. F.. O. C. dice qualcosa all'indirizzo dell'arbitro e si guarda la gamba, parla con un compagno e prende posizione per continuare a giocare”.

Oltre alla relazione, la Procura Federale ha depositato le audizioni delle persone sentite nell'istruttoria. Il direttore di gara Sig. Davide Bonomo, tra l'altro, riferiva:

“Sì, mi ricordo l'azione, ma non ho visto dare il morso; (il ragazzo che ha ricevuto il morso nda) si è lamentato con il numero 15 del fatto che lo aveva morso, io ho assegnato il calcio di punizione e la squadra Valdarno ha giocato il calcio di punizione”; “Ci sono state almeno tre fasi tra il fallo di F. e il momento in cui il capitano è venuto da me a farmi notare quello che aveva sulla gamba, che era inequivocabile”; “D. Per assurdo, può essere stato anche l'altro ragazzo che si è buttato sopra a sigillare la palla ? R. Potrebbe essere stato, però quando il giocatore del Valdarno si è alzato si è rivolto a lui (G.F. nda); “D. Ma le scuse le ha chieste proprio davanti a lei ? R. No, ho visto che sono andati a fine partita i giocatori e si sono confrontati amichevolmente e anzi il capitano del Granducato mi è venuto a riportare questa cosa mi è venuto a dire guardi arbitro sono andato io insieme a G., perché insomma, ci dispiace che sia successa questa cosa. . .”

il giocatore O. S. della Rugby Valdarno sull'episodio oggetto del reclamo, tra l'altro, riferiva:

“Un mio compagno calciò la palla, il loro estremo la prese e mi sembra scivolò o qualcun altro lo placcò, era in ginocchio con la palla sotto la pancia. Io l'ho cinturato da sopra verso il basso per prendere la palla e poi m'ha tirato il morso”; “Sì, poi inizialmente non volevo dire che mi aveva morso ma poi tutti i miei compagni mi hanno detto di dirlo”; “Onestamente non so perché non gliel'ho detto subito. I miei compagni me l'hanno detto subito di dirglielo. Io ho detto ora glielo



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dico, ho fatto fare le due fasi, poi gliel'ho detto. D. Comunque hai giocato tutta la gara, il segno è rimasto? R. È andato via dopo un giorno nemmeno"; "La partita è stata un po' accesa, onestamente, ci sono stati falli da tutte e due le squadre e il loro capitano è venuto a scusarsi con me per il morso e altre anche per altre azioni e anch'io mi sono scusato con lui"; "D. Ma lui ti ha detto chi te l'aveva dato o si è scusato così genericamente? R. No, si è scusato da parte sua e di tutta la squadra. Ha fatto scuse generiche. D. Sai individuare tu chi ti ha dato il morso, sai come si chiama? R. No, nome e cognome non lo so. So solo che è il n. 15 che ha fatto l'estremo. Non so altro". Il giocatore sanzionato G.F. su quanto accaduto, tra l'altro, dichiarava: "Vengo placcato e ho un po' di giocatori addosso, prendo svariate botte e poi mi rialzo e continuo il gioco"; "No, avevo anche il paradenti, non riuscivo a dare un morso. Mi ero anche operato ai denti, mi sembra il giovedì, mercoledì prima; quindi, non potevo dare un morso io; "Quando mi ha dato il cartellino rosso ho provato a protestare, però siccome il mio allenatore mi ha detto che non dovevo, sono andato via. D. sei andato via subito e non so che proteste hai fatto; dal filmato si vede che vai via subito. R. Volevo rispondere però il capitano e l'allenatore mi hanno detto di no, a bassa voce, cioè con lo sguardo, il capitano mi ha fatto capire di non fare niente e quindi sono andato subito via, sono andato a fare la doccia e poi ho guardato la partita della seconda squadra, non mi sono scusato con nessuno".

È stato sentito anche il capitano del Granducato Rugby M.M., il quale, tra l'altro, riferiva: "Della ruck precisa durante il gioco non mi sono accorto, ne sono venuto a sapere solo dal richiamo dell'arbitro, che è stato richiamato da un compagno della squadra avversaria, che mi ha richiamato ed esposto i fatti e richiamando il nostro compagno ha poi dato il rosso"; "Mi sono scusato solo per il caso di antigioco che non dovrebbe mai essere avvenuto nella partita. Mi scuso da parte di tutta la squadra, non di una persona in particolare"; "Io mi sono scusato sia con gli allenatori che con il capitano della squadra avversaria e poi ho parlato anche con l'arbitro, mi sono scusato di questo fallo, di questo antigioco. D. senza sapere chi è stato fondamentalmente. R. Sì, no, mi sono scusato solo da parte della squadra, diciamo".

Dall'esame delle varie dichiarazioni rese dalle persone sentite dalla Procura Federale è emerso che un morso è stato dato, e questo non è mai stato messo in discussione sia nell'immediato,



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

tant'è che il capitano del Granducato Rugby ha ritenuto di portare agli avversari le scuse per quanto avvenuto, che nel corso del presente procedimento, e che subito dopo il *breakdown* in cui si è verificato l'episodio O. S. si è rivolto a G.F..

Dalle immagini visionate da questa Corte presenti nel video in atti, che fornisce piena garanzia tecnica e documentale, risulta che dopo che G. F. viene placcato e va a terra e il suo placcatore rotola, O. C. va a contendere la palla che è ancora in mano a G.F.; contestualmente il giocatore n. 4 del Granducato si butta sui giocatori a terra per sigillare la palla e l'arbitro fischia il fallo a favore del Valdarno. Non si vedono colpi di qualsiasi tipo portati dai due giocatori del Valdarno Rugby nei confronti di G.F.. Si alzano i giocatori da terra e O. C. allunga un braccio e dice qualcosa all'indirizzo di G.F. che si sta allontanando e poi si guarda la gamba. Da questo momento fino a quando il gioco sarà fermato, e la squadra del Valdarno Rugby porta all'attenzione dell'arbitro il morso e glielo mostra, non si verificano altre situazioni di gioco che possono portare a considerare che sia stato inferto da qualcun altro detto morso.

Ciò posto, il Collegio ritiene che alla luce dei fatti, degli atti di causa e delle risultanze dell'istruttoria svolta dalla Procura Federale, non vi siano dubbi che l'autore del morso sia stato G.F. nel corso della ruck formatasi a seguito del suo placcaggio e, pertanto, risulta confermato l'episodio sanzionato con il provvedimento impugnato.

Per quanto concerne la quantificazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, il Collegio osserva che detto Giudice abbia considerato come pena base la sanzione nel suo minimo edittale.

Nel contempo, non si può non considerare che la fattispecie riguarda un gesto che non ha avuto conseguenze rilevanti sia sulla gara che sull'avversario vittima, che non vi sono circostanze aggravanti e che l'autore è un giocatore di giovane età che non ha precedenti disciplinari di qualsiasi tipo; inoltre, in considerazione del prolungamento della scadenza della squalifica derivante dalla determinazione del periodo di attività agonistica ufficiale rilevante ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, previsto dalla vigente normativa, la squalifica irrogata potrebbe essere interamente scontata in prossimità della fine del corrente anno.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Appare opportuno, quindi, valutare adeguatamente il rilievo formulato dalla Procura Federale circa il carattere particolarmente afflittivo della sanzione irrogata nel caso di specie seppur determinata nel suo del minimo edittale.

Al riguardo, la Corte rileva che la sanzione, principalmente nei confronti dei soggetti giovani e inesperti, non ha una finalità esclusivamente punitiva o retributiva, ma deve mirare anche a formare e rieducare e, pertanto, considerate le modalità e gli esiti dell'antigioco realizzato come in precedenza descritti, in ragione del potere discrezionale previsto dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene di potere eccezionalmente riconoscere nel caso di specie le attenuanti generiche di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia, con conseguente riduzione della squalifica.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 11, 14, 27/1, lett. q) (morso), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, sanziona G.F., tesserato della G.S. Bellaria Cappuccini ASD e giocatore della Granducato Rugby ASD quale "società tutor", con la squalifica di tre mesi (dal 19/01/2026 al 18/04/2026 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 24 febbraio - 6 marzo 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro